



CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

01 Agosto 2020

TRASPORTI
SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
DIREZIONE
FORMAZIONE

COVID-19. NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it

Il presidente Attilio Fontana ha firmato la nuova [Ordinanza n. 590](#) in vigore da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.

L'Ordinanza n. 590 dispone novità rilevanti per il **trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea**. Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato. Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di **trasporto scolastico**, in previsione della ripresa del nuovo anno.

Per i **servizi di taxi e noleggio con conducente** non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l'obbligo di indossare una **mascherina** o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.

Nei luoghi all'aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l'attività viene svolta.

Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall'art. 9 comma 2 del [D.P.C.M. dell'11 giugno 2020](#)).

Non è obbligatorio l'uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l'obbligo di indossare la mascherina alla fine dell'attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

L'Ordinanza del 31 luglio conferma quanto disposto [dall'Ordinanza 573 del 29 giugno](#) ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5 per quanto riguarda:

- Gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia.
- La ripresa dei tirocini anche in presenza.
- Le attività di volo e la navigazione da diporto.
- Le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree

- specificamente attrezzate
- Lo svolgimento di censimenti e l'attuazione di piani di controllo della fauna selvatica.
- Lo svolgimento di eventi sportivi "a porte chiuse".

Resta valido quanto previsto [dall'Ordinanza 579 del 10 luglio](#) rispetto alla ripresa degli **sport di contatto, di squadra e individuali**.

Sono inoltre confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui **gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti**, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all'ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l'app "[AllertaLom](#)" e compilare il questionario "CercaCovid".

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è **obbligatoria** per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

[L'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 590](#) conferma le 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative' e aggiorna le schede:

- Piscine
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020](#).